GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sent. 10 dic. 1925-20 genn. 1926 — Bonanno Felice c. Lloyd Sabaudo.

Motivi di riduzione - Onere della prova - Presunzione d'impossibiltà del vettore.

Avvenuta la reiezione, si deve presumere che il motivo, che la determinò, sussistesse e fosse accertabile al momento dell'imbarco. La prova del contrario dev'essere fornita dal vettore, se non risulta da elementi acquisiti al processo.

L'emigrante Borragura Felice fu respinto allo sbarco, perchè trovato affetto da malattia venerea. Produsse reclamo, per ottenere il risarcimento dei danni, ma l'Ispettore lo rigettò, considerando che mancava la prova che la malattia preesistesse all'imbarco. L'emigrante produsse appello, che fu accolto dalla Commissione Centrale col seguente ragionamento :

« La giurisprudenza ormai costante di questa Commissione Centrale insegna che l'art. 29 del T. U. 13 novembre 1919, n. 2205 dev'essere interpretato nel senso che al vettore incomba l'obbligo di accertare se l'emigrante abbia, tra l'altro, le condizioni fisiche idonee per essere ammesso nel paese d'immigrazione e che, nell'accertamento di tali condizioni, deve prestare la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia che, nel mondo commerciale, si concreta nel tipo del buon commerciante, esperto del suo speciale commercio.

Ciò premesso, ne discende che, avvenuta la reiezione, si deve presumere che il motivo che la determinò, sussistesse e fosse accertabile al momento dell'imbarco, e che la prova del contrario dev'essere fornita dal vettore, se non risulta da elementi acquisiti al processo.

Errato è dunque il ragionamento del primo giudice che dalla mancanza di prova che la malattia venerea, causa della reiezione preesistesse all'imbarco, trae per conclusione la irresponsabilità del vettore, mentre la conclusione contraria è conforme al principio

di diritto che l'onere della prova di avere eseguito un obbligo che derivi dalla legge o dal contratto, incombe a colui che a quell'obbligo è tenuto ».

Sent. 5 dic. 1925-20 gennaio 1926. — Navig. Gen. Ital. c. Gaglia Michele.

Rinunzia al risarcimento di danni - Nullità e false dichiarazioni dell'emigrante - Influenza sul contratto.

La rinunzia preventiva al risarcimento dei danni da parte dell'emigrante per il caso di reiezione allo sbarco, è nulla (1).

La falsa dichiarazione resa dall'emigrante ad un notaio e da questi raccolta in apposito verbale di aver risieduto per 5 anni consecutivi in America, non elimina la responsabilità del vettore (2).

(1) Sulla prima questione la C. C. osservò:

« Le disposizioni della legge sull'emigrazione riguardanti la responsabilità del vettore ed i diritti speciali riconosciuti agli emigranti, hanno un carattere coattivo. L'origine stessa della legge, che fu creata per proteggere una larga categoria di cittadini per un interesse sociale di ordine superiore, imprime alle disposizioni su accennate un indubbio carattere di coattività, al quale si inspira evidentemente l'art. 61 del T. U. 13 novembre 1919 n. 2205, nel disporre che ogni patto inteso a derogare alla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la *cessione dei diritti* che possono competere agli emigranti contro i vettori, è nullo di pieno diritto ». In conseguenza deve ritenersi nulla la rinunzia preventiva fatta dall'emigrante a favore del vettore in ordine al risarcimento dei danni per la reizione ».

(2) Sulla seconda questione la C. C. osservò:

« La falsa dichiarazione dell'emigrante, ancorchè resa in forma solenne avanti il notaio, non può avere che il medesimo valore giuridico che avrebbe avuto la dichiarazione resa verbalmente o anche per iscritto dall'emigrante direttamente al vettore. La solennità della forma, non richiesta dalla legge, nulla aggiunge alla sostanza dell'atto che è sempre una dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa fonte in ordine ad una circostanza non confermata da altri elementi. Sicchè il quesito circa la valutazione dell importanza giuridica della falsa dichiarazione non viene ad essere spostato dalla circostanza speciale che la dichiarazione fu resa al notaio. Ed il quesito non può avere altra soluzione che quella che fu data in casi consimili ».